

COLLEGIO DI NAPOLI

composto dai signori:

(NA) MARINARI	Presidente
(NA) CONTE	Membro designato dalla Banca d'Italia
(NA) PARROTTA	Membro designato dalla Banca d'Italia
(NA) ROTONDO	Membro designato da Associazione rappresentativa degli intermediari
(NA) QUARTA	Membro designato da Associazione rappresentativa dei clienti

Relatore CONTE GIUSEPPE

Nella seduta del 22/12/2014 dopo aver esaminato:

- il ricorso e la documentazione allegata
- le controdeduzioni dell'intermediario e la relativa documentazione
- la relazione della Segreteria tecnica

FATTO

Con ricorso del 4 giugno 2014, la ricorrente ha chiesto la sospensione del pagamento delle rate dei due contratti di mutuo stipulati, per la ristrutturazione della propria abitazione, con l'intermediario resistente, di cui era dipendente sino al licenziamento "per giusta causa", impugnato innanzi al competente Tribunale, con udienza di discussione fissata per il 3 luglio 2014. Il "licenziamento" in questione, così come intimato, non poteva essere motivo ostativo al diritto spettante alla ricorrente alla sospensione del pagamento delle rate dei mutui, non sostenibili stante l'attuale stato di disoccupazione. Peraltro, essendo pendente una vertenza giudiziaria, non può ritenersi che il licenziamento si caratterizzi per la "giusta causa", almeno sino alla definizione del giudizio pendente dinanzi all'Autorità giudiziaria.

La ricorrente ha dedotto, in particolare, che nell'accordo che ha recepito il "Piano famiglie-ABI", il documento di recepimento dell'intermediario non pone tra gli elementi ostativi la pendenza di una controversia di lavoro che accerti la nullità del licenziamento, per cui, non essendovi espressi impedimenti, non è chiaro come possa essere negata la tutela prevista dal Fondo Ministeriale di solidarietà. La ricorrente ha pure chiesto chiarimenti, con lettera raccomandata del 28 gennaio 2014, senza però ottenere alcuna risposta da parte dell'intermediario resistente. Ha ribadito, infine, di essere tutt'ora in una condizione di



disoccupazione, situazione che, stando ai protocolli ABI, legittima di per sé la concessione della sospensione dei mutui.

Tanto sopra premesso, la ricorrente ha chiesto all'Arbitro di disporre la sospensione delle rate dei contratti di mutuo stipulati con l'intermediario resistente.

L'intermediario si è difeso precisando che la ricorrente, ex-dipendente, è stata licenziata a fine 2013 per giusta causa, a seguito di un provvedimento disciplinare. Sulla vicenda pende attualmente una controversia dedotta all'attenzione del giudice del lavoro, a seguito dell'impugnazione del provvedimento di licenziamento e della richiesta di dichiarazione di nullità. Nelle more del giudizio, la ricorrente ha chiesto la sospensione del pagamento delle rate dei due contratti di mutuo di cui è parte, con intervento al Fondo di Solidarietà per i Mutui per l'acquisto della prima casa, *ex lege* n. 244 del 24 dicembre 2007. L'art. 2 della citata legge stabilisce, al comma 479, che l'ammissione al beneficio è subordinata al verificarsi di almeno uno degli eventi ivi indicati, tra cui è compresa pure la cessazione del rapporto di lavoro subordinato, ad eccezione delle ipotesi di risoluzione consensuale, risoluzione per limiti di età, licenziamento per giusta causa e giustificato motivo soggettivo, dimissione del lavoratore non per giusta causa, intervenuti successivamente alla stipula del mutuo e verificatisi nei tre anni antecedenti alla richiesta di ammissione al beneficio. Per conseguenza, l'intermediario ha ritenuto di dover rifiutare la richiesta di sospensione avanzata, stante la sussistenza di una delle eccezioni all'ammissibilità della richiesta.

Dopo avere controdedotto come sopra riassunto, l'intermediario ha chiesto all'Arbitro di rigettare il ricorso, perché infondato.

DIRITTO

Ai fini della risoluzione della controversia qui dedotta appare decisivo l'accertamento della sussistenza del requisito di ammissione al beneficio della sospensione delle rate riguardante lo "stato di disoccupazione", purché non determinato da un "licenziamento per giusta causa".

E' bene chiarire che, dalla disamina delle prospettazioni rispettivamente formulate dalle parti, si ricava come solo quest'ultimo (licenziamento per giusta causa della ricorrente) sia il requisito controverso tra le parti. L'intermediario resistente, infatti, aderendo alla ricostruzione dei fatti prospettata da parte ricorrente, ha opposto esclusivamente l'esistenza di quest'unico impedimento all'accoglimento della richiesta di sospensione del piano di ammortamento del rapporto di mutuo.

La previsione di cui all'art. 2, commi 475 ss., della legge n. 244 del 24 dicembre 2007, laddove esclude che la sospensione del piano di ammortamento possa operare a favore del mutuatario che sia stato licenziato per giusta causa o per giustificato motivo soggettivo, mira evidentemente a escludere che il beneficio in oggetto possa essere accordato a un lavoratore che si sia reso responsabile di fatti così gravi da rendere impossibile la prosecuzione del rapporto di lavoro (giusta causa) o che si sia reso responsabile di un grave inadempimento agli obblighi contrattualmente assunti (giustificato motivo soggettivo).

La sussistenza di questo impedimento presuppone, tuttavia, un accertamento obiettivo, che non può ricorrere nel caso in cui l'iniziativa risolutoria del rapporto di lavoro, unilateralmente intrapresa dal datore di lavoro, sia stata impugnata dal lavoratore, con la conseguenza che pende attualmente un giudizio dinanzi al giudice del lavoro avente a oggetto proprio il sindacato di legittimità del licenziamento così comminato.

In definitiva, l'impugnazione dell'iniziativa risolutoria intrapresa dal datore di lavoro rende non pacifica la circostanza oggettiva che la normativa di settore considera di impedimento



Arbitro Bancario Finanziario
Risoluzione Stragiudiziale Controversie

alla concessione al mutuatario del beneficio della sospensione del piano di ammortamento.

Il fatto che tale circostanza non risulti, allo stato, obiettivamente accertata e che, anzi, proprio in ordine alla sua sussistenza sia sorta una controversia dedotta all'attenzione dell'Autorità giudiziaria ordinaria induce questo Collegio ad accogliere la domanda di parte ricorrente e, quindi, ad accertare il suo diritto a ottenere - come richiesto - la sospensione dell'originario piano di ammortamento del mutuo.

P.Q.M.

In accoglimento del ricorso, il Collegio accerta il diritto della ricorrente ad ottenere la sospensione delle rate di mutuo.

Il Collegio dispone inoltre, ai sensi della normativa vigente, che l'intermediario corrisponda alla Banca d'Italia la somma di € 200,00 quale contributo alle spese della procedura e al ricorrente la somma di € 20,00 quale rimborso della somma versata alla presentazione del ricorso.

IL PRESIDENTE

Firmato digitalmente da
MARCELLO MARINARI